

**DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2016  
813/2016/E/EEL**

**PRIME ARCHIVIAZIONI DI PROCEDIMENTI INDIVIDUALI AVVIATI CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 342/2016/E/EEL RELATIVI AD UNITÀ DI CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA O DI PRODUZIONE DA FONTI RINNOVABILI NON PROGRAMMABILI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 dicembre 2016

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 (di seguito: REMIT);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- la legge 30 ottobre 2014, n. 161, in particolare l'articolo 22;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, recante "Testo Integrato per il Monitoraggio del mercato elettrico all'ingrosso e del mercato per il servizio di dispacciamento" (di seguito: TIMM);
- la deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2014, 525/2014/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 459/2016/E/EEL);

- il documento per la consultazione 16 giugno 2016, 316/2016/R/EEL, recante “Revisione della disciplina degli sbilanciamenti effettivi – interventi prioritari”;
- il documento per la consultazione 24 novembre 2016, 684/2016/R/EEL, recante “Revisione della disciplina degli sbilanciamenti effettivi – ulteriori interventi nell'ambito del regime transitorio introdotto dalla deliberazione dell'Autorità 444/2016/R/EEL”.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo, volti a promuovere la concorrenza e a garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del mercato del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento dei mercati energetici;
- i procedimenti traggono avvio dall’analisi dei dati e delle informazioni messe a disposizione dalla società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) ai sensi del TIMM; sulla base di tale analisi, l’Autorità, aveva rilevato, tra l’altro, che alcuni utenti del dispacciamento, titolari di unità di consumo o di unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, stavano ponendo in essere strategie di programmazione non coerenti con i principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza che dovrebbero caratterizzare il comportamento di un operatore nell’ambito del servizio di dispacciamento, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06 (di seguito: strategie di programmazione non diligenti nei confronti del sistema);
- tali strategie di programmazione non diligenti nei confronti del sistema hanno consentito a diversi utenti del dispacciamento di conseguire un beneficio economico con impatto sui prezzi dei mercati dell’energia e sugli oneri di dispacciamento a carico del sistema elettrico e, quindi, della generalità dei clienti finali; tale beneficio, infatti, si è concretizzato in maggiori ricavi (o minori costi) a favore degli utenti del dispacciamento nell’ambito della regolazione delle partite economiche del dispacciamento, ma in realtà almeno in parte non congrui in quanto conseguenti all’inadempimento del citato articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06;
- inoltre, con la citata deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha evidenziato che le strategie di cui sopra potrebbero configurarsi come potenziali condotte abusive, ai sensi dell’articolo 5 del REMIT e come possibili violazioni della predetta disposizione della deliberazione 111/06 e come tali sanzionabili; tuttavia, solo in esito ai procedimenti prescrittivi, l’Autorità sarebbe stata in grado di disporre di un quadro fattuale chiaro circa la sussistenza o meno dei presupposti per l’avvio di eventuali procedimenti sanzionatori; la decisione

sull'avvio di tali procedimenti è stata pertanto rinviata alla chiusura di tutti i procedimenti (prescrittivi e/o per l'adozione di misure di regolazione asimmetrica) avviati con la deliberazione 342/2016/E/EEL;

- questi ultimi procedimenti, il cui termine di conclusione è stato prorogato con la deliberazione 459/2016/E/EEL, interessano una pluralità di soggetti; allo stato attuale, essi sono caratterizzati da un differente grado di maturazione, in ragione, sia delle diverse posizioni che contraddistinguono il singolo operatore coinvolto, sia delle diverse interazioni avute col singolo operatore che, in molti casi, hanno comportato l'esigenza di riconoscere a quest'ultimo un ulteriore termine per poter produrre memorie o documenti, nel pieno rispetto del contraddittorio;
- quanto sopra non consente, pertanto, la conclusione contestuale di tutti i procedimenti individuali avviati; ogni procedimento sarà, quindi, concluso in esito alle valutazioni della particolare posizione del soggetto coinvolto.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- tra gli utenti del dispacciamento, titolari di unità di consumo o di unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, oggetto dei procedimenti avviati con la deliberazione 342/2016/E/EEL, ricorrono anche quelli elencati nell'Allegato A e nell'Allegato B al presente provvedimento;
- ai predetti operatori, il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze della relativa istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. 244/01, con lettere, rispettivamente, del 5 ottobre 2016 (prott. Autorità 27989, 28066, 28067, 28069 e 28088), del 6 ottobre 2016, (prott. Autorità 28100 e 28102), del 7 ottobre 2016 (prot. Autorità 28470), del 14 ottobre 2016 (prot. Autorità 29277), del 17 ottobre 2016 (prott. Autorità 29315 e 29422), del 20 ottobre 2016 (prot. Autorità 30039);
- nell'ambito dei predetti procedimenti, oltre ai dati posti a base dell'avvio, sono state acquisite le memorie presentate da alcune società, con lettere, rispettivamente, del 4 ottobre 2016 (prot. Autorità 27863), del 6 ottobre 2016 (prot. Autorità 28129), dell'11 ottobre 2016 (prot. Autorità 28847 del 12 ottobre 2016) e del 12 ottobre 2016 (prot. Autorità 29133 del 14 ottobre 2016).

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- per tutti gli utenti elencati nell'Allegato A e nell'Allegato B al presente provvedimento, le analisi compiute nell'ambito dell'istruttoria hanno evidenziato, in estrema sintesi, con riferimento almeno a determinate tipologie di unità di produzione e/o consumo e con riferimento ad almeno una zona di mercato ed almeno un mese, la presenza, per il periodo gennaio 2015 – giugno 2016 (in alcuni casi anche nel mese di luglio 2016), di un'incidenza degli sbilanciamenti effettivi anomala rispetto al programma di immissione e/o al prelievo effettivo;

- con riferimento agli utenti del dispacciamento elencati nell'Allegato A al presente provvedimento, in esito a successivi approfondimenti, sono emersi, tuttavia, ulteriori elementi fattuali che, rispetto alle posizioni considerate, spiegano l'entità degli errori di programmazione in ragione di almeno uno dei seguenti tipi di circostanze:
  - l'incremento rilevante e straordinario (in un mese specifico del periodo di osservazione) del numero di punti di prelievo sottesi al contratto di dispacciamento, con conseguente mancanza di dati aggiornati su cui basare la programmazione in tale mese;
  - la prevalenza di forniture di energia elettrica per i servizi ausiliari di impianti di generazione il cui profilo di prelievo risulta di difficile previsione con gli anticipi richiesti dalla presentazione delle offerte sui mercati dell'energia;
- il quadro sopra tratteggiato in termini generali e sintetici è rappresentato con un maggior grado di dettaglio, rispetto alle specifiche posizioni di ciascun utente del dispacciamento elencato nell'Allegato A, nelle relative comunicazioni delle risultanze istruttorie trasmesse; tale rappresentazione non è stata contestata, in punto di fatto, da nessun operatore;
- con riferimento agli utenti del dispacciamento sopra richiamati, la riscontrata anomalia dell'incidenza degli sbilanciamenti effettivi rispetto al programma di immissione e/o al prelievo effettivo, trova una sua giustificazione in circostanze di fatto peculiari che, nel caso concreto, escludono una responsabilità dell'operatore che ha compiuto l'erronea programmazione, rendendo quest'ultima non imputabile all'operatore medesimo; l'anomalia riscontrata in tali casi, pertanto, anche se macroscopica, non può configurarsi come l'esito di strategie non diligenti nei confronti del sistema, né, a maggior ragione, di condotte in contrasto all'obbligo di programmare con diligenza, prudenza, perizia e previdenza, di cui all'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06;
- con riferimento ai soggetti elencati nell'Allegato B al presente provvedimento, invece, l'anomalia riscontrata non ha trovato analogia giustificazione in peculiari circostanze di fatto come quelle acquisite nell'ambito dei procedimenti relativi ai soggetti elencati nell'Allegato A (se non con riferimento, in alcuni casi, a situazioni spazio-temporali limitate e parziali); in tutti questi casi, pertanto, l'errore riscontrato, spesso macroscopico per dimensione e modalità di reiterazione, risulta incompatibile con l'ipotesi di una programmazione rispettosa del principio di diligenza, prudenza, perizia e previdenza;
- tuttavia, con riferimento a questo secondo insieme di utenti del dispacciamento, dalle analisi condotte sui dati e sulle informazioni trasmessi da Terna, è emerso un ulteriore elemento fattuale rilevante, consistente nel fatto che essi non risultano aver tratto dagli sbilanciamenti alcun vantaggio economico sistematico o quantomeno hanno subito perdite in conseguenza dei loro comportamenti non diligenti; tali soggetti hanno ricevuto dalla regolazione economica del servizio di dispacciamento segnali (associati ai prezzi di sbilanciamento) atti a incentivare

l'adozione di condotte più diligenti, al fine di contenere l'onere di sbilanciamento a proprio carico;

- anche le circostanze di cui al precedente punto sono rappresentate con grado di maggior dettaglio nelle relative comunicazioni delle risultanze istruttorie, alle quali si rinvia; anche tali evidenze non sono state contestate, in punto fatto, da nessuno dei soggetti interessati;
- pertanto, con riferimento all'insieme dei soggetti da ultimo richiamati, sebbene sia configurabile un inadempimento all'obbligo (sancito dall'articolo 14, comma 6 della deliberazione 111/06) di programmare secondo diligenza, prudenza, perizia e previdenza, tuttavia le condotte da essi tenute non risultano aver leso il diritto degli utenti finali a una corretta formazione del prezzo sui mercati dell'energia e a una corretta determinazione del valore delle risorse di dispacciamento.

#### **RITENUTO CHE:**

- con riferimento agli utenti del dispacciamento elencati nell'Allegato A al presente provvedimento, per i quali è stato verificato che l'anomala incidenza degli sbilanciamenti effettivi non è loro imputabile (né può essere quindi qualificata come strategia di programmazione non diligente nei confronti del sistema):
  - non sussistano i presupposti per l'adozione dei provvedimenti prescrittivi volti a far cessare la condotta lesiva del diritto dell'utenza finale, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, né, a maggior ragione, per l'adozione di provvedimenti temporanei di regolazione asimmetrica ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11;
  - non sussistano, neppure, i presupposti per avviare procedimenti sanzionatori per violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06, né per integrazione delle fattispecie di cui all'articolo 5 del REMIT;
- con riferimento agli utenti del dispacciamento elencati nell'Allegato B al presente provvedimento, i quali risultano aver realizzato una strategia di programmazione non diligente senza aver però conseguito alcun beneficio economico:
  - non sussistano i presupposti per l'adozione dei provvedimenti prescrittivi volti a far cessare la condotta lesiva del diritto dell'utenza finale, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, né, a maggior ragione, per l'adozione di provvedimenti temporanei di regolazione asimmetrica ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11;
  - sia necessario valutare l'eventuale avvio di procedimenti sanzionatori per l'eventuale violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06 e/o per l'integrazione delle fattispecie di cui all'articolo 5 del REMIT;
- in conseguenza di quanto sopra sia necessario, pertanto:

- archiviare, i procedimenti avviati con la deliberazione 342/2016/E/EEL nei confronti degli utenti del dispacciamento elencati nell'Allegato A e nell'Allegato B al presente provvedimento, senza l'adozione di misure prescrittive né di regolazione asimmetrica;
- dare mandato al Direttore della Direzione Sanzione e Impegni di valutare gli elementi acquisiti con riferimento agli utenti del dispacciamento elencati nell'Allegato B al presente provvedimento, ai fini dell'eventuale avvio dei relativi procedimenti sanzionatori;
- la decisione adottata nei confronti dei predetti soggetti non incida in alcun modo sulle posizioni dei restanti soggetti interessati dalla deliberazione 342/2016/E/EEL, per i quali, come chiarito sopra, sono tuttora in atto i necessari approfondimenti legati alla particolare posizione di ciascuno, anche alla luce delle diverse difese svolte; pertanto, per gli utenti del dispacciamento che non siano inclusi nell'Allegato A o nell'Allegato B al presente provvedimento non è esclusa, almeno in linea teorica, la possibilità che il relativo procedimento prescrittivo si concluda con analogo atto di archiviazione;
- in ragione della numerosità dei soggetti coinvolti nei procedimenti avviati con la citata deliberazione 342/2016/E/EEL e della delicatezza dei temi trattati, suscettibile anche di valutazioni ai fini del REMIT, sia opportuno differire:
  - la pubblicazione dell'Allegato A, alla conclusione di tutti i predetti procedimenti;
  - la pubblicazione dell'Allegato B, all'eventuale pubblicazione della deliberazione di avvio del relativo procedimento sanzionatorio e comunque non oltre la conclusione di tutti i procedimenti avviati con la deliberazione 342/2016/E/EEL

## **DELIBERA**

1. di archiviare il procedimento per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di regolazione asimmetrica avviato con la deliberazione 342/2016/E/EEL nei confronti degli utenti del dispacciamento elencati nell'Allegato A e nell'Allegato B al presente provvedimento;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni di valutare, per quanto precisato in motivazione, l'eventuale avvio di procedimenti sanzionatori nei confronti degli utenti del dispacciamento elencati nell'Allegato B al presente provvedimento;
3. di notificare il presente provvedimento ai soggetti di cui al precedente punto 1;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), ad eccezione dell'Allegato A e dell'Allegato B, la cui pubblicazione è differita al momento in cui sarà ultimata la conclusione di tutti i procedimenti avviati con la deliberazione 342/2016/E/EEL ovvero, se anteriore, con

riferimento agli utenti del dispacciamento di cui all'Allegato B, alla pubblicazione dell'eventuale deliberazione di avvio del relativo procedimento sanzionatorio.

28 dicembre 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*